



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 688/XIX Sess./2021

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
19/01/2021 U-rsp/394/2021

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **iniziative del Consiglio Nazionale Ingegneri per favorire lo svolgimento in sicurezza delle procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali**

Caro Presidente,

la presente circolare per informarTi delle ultime iniziative che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha intrapreso per favorire lo svolgimento in sicurezza delle procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli degli ordini territoriali, tenuto conto del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica e della correlata esigenza di non mettere a rischio la salute degli iscritti.

In primo luogo, preme evidenziare che con la recente ordinanza n. 733 in data 31/12/2020, il Capo del Dipartimento della Protezione civile, accogliendo le istanze promosse dagli Ordini delle professioni sanitarie e delle Federazioni nazionali di riferimento nei confronti del Ministro della salute in qualità di Ministro vigilante, ha disposto la sospensione delle elezioni dei rispettivi organi di rappresentanza fino al 31 gennaio 2021, in ragione degli elevati rischi di contagio connessi allo svolgimento delle operazioni di voto e dell'impossibilità di approntare adeguate misure di contenimento e tutela in tempo utile.

Tale data corrisponde, com'è noto, al termine dell'emergenza sanitaria fissato dal Governo il quale è intervenuto con un ulteriore differimento dello stato di emergenza almeno fino al 30 aprile 2021.

Sulla scorta di tale provvedimento, il CNI, in considerazione dell'imminenza di talune scadenze elettorali, con una nota inviata l'11 gennaio 2021, ha ritenuto di dover rappresentare con urgenza al Ministro vigilante la medesima necessità, comune a tutti gli organi di governo degli ordini professionali, sollecitandolo a farsi parte attiva nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, del Dipartimento della Protezione Civile, per estendere l'applicazione degli effetti della citata ordinanza anche all'Ordine degli ingegneri. Ritenendo, peraltro, che il termine di rinvio stabilito

dall'ordinanza sia eccessivamente ridotto, si è rappresentato che il rinvio debba essere prolungato almeno fino alla data del 30 giugno 2021, tenuto conto dell'incerto evolversi della situazione emergenziale.

La medesima richiesta è stata reiterata anche con una nota della Rete delle professioni tecniche.

In precedenza, peraltro, con nota del 23 dicembre 2020, il CNI aveva già richiesto al Ministero della Giustizia di promuovere l'adozione di un protocollo per la gestione di tutti gli aspetti problematici derivanti dallo svolgimento delle elezioni in presenza o, in alternativa, di disporre il differimento delle elezioni al termine del periodo emergenziale. Alla suddetta nota il Ministero ha dato riscontro solo il 14 gennaio u.s. in modo interlocutorio, invitando il CNI a predisporre il regolamento di cui *infra*, peraltro a tale data già adottato dal Consiglio nazionale e trasmesso al Ministero per la relativa approvazione.

Inoltre, più volte questo Consiglio ha richiesto al Parlamento, mediante la proposizione di appositi emendamenti ai provvedimenti legislativi in corso di approvazione, di intervenire in materia. Ciò è avvenuto, se pur in maniera parziale, per effetto dell'entrata in vigore del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176 pubblicata nella G.U. del 24/12/2020, che, agli articoli 31 e 31-*bis*, ha attribuito ai Consigli Nazionali degli Ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia – e, nel caso del 31-*bis*, anche per gli altri – la potestà di disciplinare, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto-legge, e quindi entro l'8/1/2021, previa approvazione del Ministero della Giustizia, le procedure elettorali per la composizione degli organi di rappresentanza territoriale e nazionale «*con modalità telematiche da remoto*».

In ottemperanza alle disposizioni citate, pertanto, il CNI ha adottato, con delibera dell'8/1/2021, il testo del «Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica dei Consigli territoriali e nazionale dell'Ordine degli ingegneri» trasmesso al Ministero della Giustizia l'11 gennaio 2021 (poi emendato in alcuni aspetti tecnico-amministrativi di dettaglio con successiva comunicazione del 12 gennaio), che si allega alla presente.

Il Regolamento, in ossequio all'interesse generale perseguito dal legislatore mediante le anzidette disposizioni, si pone in continuità con la normativa elettorale in vigore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e successive modifiche e integrazioni e, nei limiti della potestà regolamentare attribuita dal legislatore ai Consigli nazionali, introduce alcune disposizioni in deroga per assicurare l'espletamento di tutte le operazioni necessarie a consentire l'espressione del voto telematico da parte degli aventi diritto, in luogo della modalità tradizionale fin qui correntemente utilizzata.

Tale disciplina, in buona sostanza, si conforma alla *ratio* delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, adattandole, ove necessario, all'esigenza di svolgimento delle elezioni dei Consigli territoriali e nazionale secondo inedite procedure di natura telematica, assicurando in tutti i casi l'osservanza dei principi di libertà e segretezza del voto.

In sede di trasmissione al Ministero si è rappresentata, per il corretto funzionamento del nuovo sistema, l'ovvia quanto imprescindibile necessità di affidamento del servizio di gestione della piattaforma informatica destinata allo svolgimento delle operazioni elettorali a un soggetto terzo indipendente, selezionato mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.


Il CNI sta operando, quindi, in tutti i possibili ambiti di intervento, per assicurare la tutela dei diritti e valori costituzionalmente rilevanti, come la salute e la sicurezza, e per garantire, al contempo, la pienezza del diritto alla rappresentanza di categoria per i nostri colleghi, nello spirito di collaborazione istituzionale che da sempre caratterizza la nostra azione.

Il Regolamento affida ai singoli Consigli territoriali la potestà di avvalersi di tale nuova disciplina, oppure di procedere alla votazione in maniera tradizionale, in base a valutazioni del tutto autonome riguardo al possibile svolgimento delle operazioni elettorali, in relazione alla situazione epidemiologica contingente. Sul punto, lo stesso Ministero vigilante, nella comunicazione del 14 gennaio u.s., ha chiarito che i Consigli territoriali, previa valutazione del contesto logistico nel quale operano, sono autonomamente in grado di stabilire se possa procedersi all'indizione delle elezioni secondo la tradizionale modalità in presenza in condizioni di sicurezza per candidati e votanti, nonché per il personale impiegato nelle operazioni di voto, ovvero se sia opportuno avvalersi delle procedure di cui al Regolamento previsto dagli articoli 31 e 31 bis del Decreto citato, adottato, come detto, dal CNI in data 8/1/2021 ed in attesa di approvazione da parte del Ministero di Giustizia. In tal caso il Consiglio territoriale avrà a disposizione un'apposita piattaforma telematica che, per ovvie ragioni di uniformità delle procedure a livello nazionale, sarà fornita dal Consiglio Nazionale.

Pronti a fornire sul tema ulteriori novità, appena disponibili, inviamo cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi



IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano



Allegati:

1. *Artt. 31 e 31 bis del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137;*
2. *Prot. CNI n. 8301 del 23.12.2020 - Nota CNI al Ministro Bonafede su differimento Elezioni;*
3. *Prot. CNI n. 138 del 11.01.2021 - Nota CNI richiesta rinvio elezioni mediante ordinanza Protezione Civile al 30 giugno 2021;*
4. *Prot. CNI n. 153 del 11.01.2021 - Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale (artt. 31 e 31 bis Decreto Ristori);*
5. *Prot. CNI n. 209 del 12.01.2021 - Rettifica - Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale (artt. 31 e 31 bis Decreto Ristori);*
6. *Prot. entrata CNI n. 246 del 14.01.2021 - Parere Ministero della Giustizia sullo svolgimento delle assemblee elettive e sulla possibilità di differimento delle elezioni in ragione dell'epidemia da COVID-19.*

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137

Testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 269 del 28 ottobre 2020), coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 (in questo stesso Supplemento Ordinario), recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.». (20A07144)

(GU n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43)

Vigente al: 24-12-2020

Titolo I

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2021 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 (**pubblicato nella**) Gazzetta Ufficiale (**n. 265 del 25 ottobre 2020**) per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi

legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro la scadenza del termine indicato nel comma 1.

((9-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente)).

Art. 31

Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia

1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalita' telematiche da remoto disciplinate **((con regolamento del))** consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale puo' prevedere e disciplinare modalita' telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalita' analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.

3. Il consiglio nazionale puo' disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove gia' fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

((Art. 31 bis

Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonche' in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali

1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «programmati sino al 30 settembre 2020» sono soppresse.

2. Il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, nazionali e territoriali, puo' avvenire, in tutto o in parte, secondo modalita' telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e liberta' nella partecipazione al voto.

3. Il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottare, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020, le modalita' di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla medesima data.

5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli ordini e collegi territoriali e nazionali scaduti)).

((Art. 31 ter

Differimento dell'entrata in vigore della class action

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole: «diciannove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque mesi»)).

((Art. 31 quater



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

On. Alfonso Bonafede
Ministro della Giustizia
Via Arenula n.70 – 00186 Roma
segreteria.ministro@giustizia.it

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
prot.dag@giustiziacerit.it

Ufficio Legislativo
archivio.legislativo@giustiziacerit.it

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
23/12/2020 U-gp/83011/2020



Ill.mo Sig. Ministro,

si fa seguito con la presente ai recenti incontri finalizzati ad individuare le più adeguate modifiche al d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, recante “*Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali*”, con il quale di disciplina in modo dettagliato la procedura di elezione degli organi degli Ordini professionali territoriali e dei rispettivi Consigli nazionali.

Lo scatenarsi della crisi pandemica e la primaria esigenza di garantire la salute dei cittadini ha imposto al legislatore di emanare una serie di provvedimenti urgenti finalizzati in particolare a limitare i contatti tra le persone allo scopo di mitigare il contagio da Covid-19.

In questo senso anche gli Ordini territoriali ed i Consigli nazionali sono stati interessati da alcune disposizioni restrittive e tutti noi abbiamo dovuto rivedere le modalità di svolgimento delle nostre attività ordinarie - dalle riunioni di consiglio alle assemblee sino alla digitalizzazione delle attività formative - per garantire la continuità amministrativa e per dare tutto il supporto necessario a consentire ai nostri colleghi di affrontare al meglio questo inedito periodo di reale difficoltà.

Come noto, a partire dal prossimo febbraio gli Ordini provinciali degli ingegneri saranno chiamati a svolgere le previste tornate elettorali per il rinnovo dei Consigli anche sulla base delle nuove disposizioni di cui alla Legge di conversione del DL n. 137/2020, ad oggi non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale; nonostante l’art. 31 del citato decreto introduca la possibilità di svolgere le elezioni con modalità telematiche da remoto - da disciplinare con un regolamento del Consiglio Nazionale dell’Ordine la cui adozione ed implementazione richiede tempi lunghi e modalità accurate - appare palese come, a causa della perdurante condizione emergenziale l’applicazione delle cautele *standard* non ponga al riparo i professionisti che decidano di esercitare il proprio diritto al voto e che decidano di fornire il proprio contributo alla professione investendo il loro impegno nell’organizzazione ordinistica.

Alla luce delle motivazioni che si andranno a fornire, si richiede l'intervento urgente del Ministero della Giustizia volto a garantire una soluzione alternativa e meglio rispondente alle esigenze di cui le categorie professionali necessitano nell'attuale momento storico.

Gli iscritti all'albo eserciteranno il proprio diritto al voto recandosi presso uno o più seggi istituiti presso Consigli dell'Ordine ovvero ulteriori locali, anche ad uso promiscuo, di cui si necessiterà per accogliere un determinato numero di ingegneri variabile in relazione al numero di iscritti all'albo.

Risulta evidente, quindi, come l'elevato numero di elettori, concentrati in taluni momenti della giornata piuttosto che in altri a causa delle esigenze lavorative e personali degli stessi elettori, possa comportare rischi di assembramento non soltanto all'interno del seggio, bensì anche in prossimità dello stesso dove, usualmente e per prassi consolidata, i candidati svolgono incessantemente la propria campagna elettorale.

Ne deriva, quindi, che il potenziale rischio origina dalle inevitabili code che possono formarsi in prossimità del seggio, perduranti durante il percorso dei candidati nell'edificio deputato attraverso corridoi, scale ed ascensori, per poi culminare in una ulteriore fila arrivati a destinazione. Successivamente, a norma del decreto, i professionisti saranno chiamati ad esercitare il proprio diritto previa identificazione che, allo stato attuale, comporta la rimozione, seppur momentanea, dei dispositivi di sicurezza e, conseguentemente, l'utilizzo di materiale promiscuo (es. penne, schede), con possibili ed ulteriori probabilità di contagio.

A ciò, si aggiunga che i locali deputati a seggio, al netto di un flusso variabile di elettori, risentono della presenza costante di un numero non indifferente di soggetti, nello specifico: Presidente, Vice Presidente, Segretario ed almeno due scrutatori; a questi, poi, si aggiungano le diverse decine di candidati che solitamente presenziano alle operazioni di apertura e chiusura seggio, oltre che alle operazioni di spoglio successive.

Successivamente, i Consigli territoriali eletti, avranno la necessità di riunirsi al fine di eleggere i membri dei Consigli nazionali, con ogni conseguenza del caso in merito ai rischi epidemiologici.

Si sente la necessità di provare a ragionare su una soluzione alternativa che, come anticipato sopra e suggerito dall'art. 31 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, risulta essere l'adozione da parte dei Consigli nazionali degli ordini di regolamenti sullo svolgimento in modalità telematica delle suddette elezioni. A tal proposito, l'articolo suddetto pone il termine di sessanta giorni al fine di adottare il regolamento in questione, previa approvazione del Ministero della Giustizia.

La natura puramente ordinatoria del termine previsto dal decreto non aspira certamente a voler rendere maggiormente certe, chiare e sicure le procedure di elezione dei diversi organi professionali. Potrebbe paradossalmente avvenire che taluni Consigli nazionali approvino il regolamento e tal'altri non lo facciano, per le più disparate ragioni. La stesura di un regolamento che disciplini nel dettaglio le procedure elettorali che coinvolgono, nel caso degli ingegneri, oltre duecentoquarantamila elettori, non è di agevole soluzione dovendosi prospettare, in astratto, una serie indeterminata di alternative possibili ai diversi scenari che possano paventarsi nel concreto e che attengono, per lo più, a problematiche inerenti l'ambito informatico-telematico del votante.



Il breve intervallo temporale, quindi, non risulta idoneo a garantire ai Consigli nazionali di disciplinare una sicura e corretta modalità di svolgimento delle elezioni che si ricorda essere esercizio di democrazia e valore di indiscussa rilevanza costituzionale. Non si può ritenere possibile che il diritto al voto di centinaia di migliaia di votanti possa astrattamente e solo eventualmente subire un pregiudizio dall'esiguo margine temporale che il Governo ha attribuito ai Consigli nazionali per l'adozione del Regolamento.

Alla luce delle considerazioni fino ad ora svolte, sentiamo la necessità di proporre due alternative:

- 1) l'emanazione, da parte del Ministero vigilante, di un protocollo di gestione delle prevedibili criticità in caso di elezioni da svolgersi in presenza, con conseguente assunzione di responsabilità;
- 2) il differimento delle elezioni degli Ordini provinciali, da svolgersi in presenza con tutte le garanzie di sicurezza e validità dopo il termine della fase emergenziale, al fine di addivenire contestualmente ad un regolamento quanto più possibile ragionato ed omogeneo che tuteli tutti diritti associati ad un appuntamento elettorale.

Distinti saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

On. Alfonso Bonafede
Ministro della Giustizia
Via Arenula n.70 – 00186 Roma
segreteria.ministro@giustizia.it

e p.c. Dr. Angelo Borrelli
Capo della Protezione Civile
segreteria.cd@protezionecivile.it

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
11/01/2021 U-gp/138/2021



Oggetto: richiesta rinvio elezioni mediante ordinanza Protezione Civile al 30 giugno 2021

Ill.mo sig. Ministro,

con la recente ordinanza numero 733 del , il Capo del Dipartimento della Protezione civile, accogliendo le istanze provenienti dagli Ordini delle professioni sanitarie e delle Federazioni nazionali di riferimento – i quali hanno rappresentato al Ministro della salute, in qualità di Ministro vigilante, l'esigenza di differimento delle elezioni per il rinnovamento dei rispettivi organi di rappresentanza, in ragione degli elevati rischi di contagio connessi allo svolgimento delle operazioni elettorali – ha disposto il rinvio delle elezioni alla data del 31 gennaio 2021.

Con la presente, riteniamo necessario rappresentarLe la medesima esigenza, comune a tutti gli organi di rappresentanza degli Ordini professionali, impregiudicato l'ambito di attività, sollecitandoLa a farsi parte attiva nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, del Dipartimento della Protezione civile per estendere l'applicazione degli effetti della citata ordinanza anche allo scrivente Ordine degli ingegneri. È da ritenere, peraltro, che il termine di rinvio ivi stabilito sia eccessivamente ridotto e che debba essere prolungato almeno fino alla data del 30 giugno 2021, tenuto conto dell'incerto evolversi della situazione di emergenza epidemiologica in corso.

Confidando nell'accoglimento della presente richiesta, dettata dalla necessità di assicurare la tutela di diritti e valori costituzionalmente rilevanti, come la salute e la sicurezza dei cittadini, nonché di assicurare la parità di trattamento tra tutti gli organi di rappresentanza degli ordini professionali, inviamo i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
11/01/2021 U-gp/153/2021



On. Alfonso Bonafede
Ministro della Giustizia
Via Arenula n.70 – 00186 Roma
segreteria.ministro@giustizia.it

Oggetto: Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale (artt. 31 e 31 bis Decreto Ristori)

Ill.mo sig. Ministro,

in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 31 e 31 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, che legittima i Consigli Nazionali degli Ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia a disciplinare, con proprio regolamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto-legge, le procedure elettorali per la composizione degli organi di rappresentanza territoriale e nazionale «con modalità telematiche da remoto», Le trasmetto il testo del Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica dei Consigli territoriali e nazionale dell'Ordine degli ingegneri, adottato con delibera del CNI del 7 gennaio u.s., per la sua previa approvazione.

Il Regolamento, in ossequio all'interesse generale perseguito dal legislatore mediante le anzidette disposizioni, si pone in continuità con la normativa elettorale in vigore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e successive modifiche e integrazioni e, nei limiti della potestà regolamentare attribuita dal legislatore ai Consigli nazionali, è chiamato a derogarvi per assicurare l'espletamento di tutte le operazioni necessarie a consentire l'espressione del voto telematico da parte degli aventi diritto, in luogo della modalità tradizionale fin qui correntemente utilizzata.

Il Regolamento, pertanto, recepisce i contenuti e la ratio delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, adattandole, ove ciò si renda necessario, all'esigenza di svolgimento delle elezioni dei Consigli territoriali e nazionali secondo inedite procedure di natura telematica, ma mantenendo inalterata l'osservanza dei principi di libertà e segretezza del voto. A questi principi è ispirata anche la procedura di elezione telematica di secondo grado del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, laddove prevede che il voto espresso dai singoli consiglieri territoriali, che concorre alla formazione della volontà dell'organo eletto nel suo complesso, sia reso in modo segreto e non in modo palese.

A tal fine, per il corretto funzionamento del nuovo sistema, si rappresenta l'ovvia quanto imprescindibile necessità di affidamento del servizio di gestione della piattaforma informatica destinata allo svolgimento delle operazioni elettorali a un soggetto terzo indipendente, selezionato mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, con il conseguente differimento delle consultazioni elettorali dei consigli territoriali e nazionale a un momento



successivo alla conclusione dell'anzidetta procedura e all'assolvimento di tutti gli adempimenti necessari conseguenti.

Resta impregiudicata l'esigenza – più volte manifestata dallo scrivente Consiglio – di pervenire in tempi rapidi a una revisione organica delle procedure elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, anche in vista di un effettivo adeguamento alle previsioni costituzionali in materia di parità di genere.

Nel rimanere a disposizione per ogni opportuna modifica o integrazione, invio i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
12/01/2021 U-gp/209/2021



On. Alfonso Bonafede
Ministro della Giustizia
Via Arenula n.70 – 00186 Roma
segreteria.ministro@giustizia.it
prot.dag@giustiziacert.it

Oggetto: Rettifica - Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale (artt. 31 e 31 bis Decreto Ristori)

Ill.mo sig. Ministro,

facendo seguito alla precedente trasmissione del Regolamento in oggetto (ns Prot. n. 153 dell'11/01/2021), ai fini degli adempimenti susseguenti, La preghiamo di prendere atto del presente documento, che recepisce alcune modifiche di carattere tecnico/amministrativo, in particolare all'art. 2 commi 1 e 2 ed all'art. 3 commi 2 e 7.

Il Presente documento sostituisce il precedente.

Nel ringraziarLa porgiamo i nostri più cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

REGOLAMENTO RECANTE LA PROCEDURA DI ELEZIONE CON MODALITÀ TELEMATICA DA REMOTO DEI CONSIGLI TERRITORIALI E NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI (artt. 31 e 31 bis Decreto Legge 28/10/2020 n.137 convertito in Legge 18/12/2020 n.176)

Adottato con delibera in data 8/1/2021

Articolo 1

Oggetto

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 31 e 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, il presente Regolamento stabilisce la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli territoriali e nazionali dell'Ordine degli ingegneri, quale misura urgente in materia di tutela della salute, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Le previsioni di cui al presente regolamento integrano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e successive modifiche ed integrazioni e, nei limiti del contenuto della delega di cui agli articoli 31 e 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono legittimate a derogarvi per l'espletamento delle operazioni necessarie a consentire l'espressione del voto con modalità telematica da remoto da parte degli aventi diritto, in luogo della modalità tradizionale. Per tutti gli aspetti non direttamente disciplinati dal presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e successive modifiche e integrazioni.

3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri con modalità telematica da remoto è costituito, presso ciascun Consiglio, un seggio telematico, accessibile da remoto mediante le credenziali assegnate a ciascun avente diritto, affinché siano garantite la libertà e la segretezza del voto. Per le elezioni del Consiglio nazionale degli Ingegneri il seggio telematico è costituito presso il Consiglio nazionale medesimo.

Articolo 2

Elezione del Consiglio territoriale

1. L'elezione del Consiglio territoriale dell'Ordine degli Ingegneri è indetta dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante avviso trasmesso al domicilio digitale di tutti gli iscritti all'Albo, secondo le procedure previste dall'art. 28 della Legge 11 settembre 2020, n.120. L'avviso è pubblicato, altresì, entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio nazionale degli ingegneri. È posto a carico dell'ordine esclusivamente l'onere di dare prova dell'effettivo invio delle comunicazioni. In caso di omissione spetta al Consiglio nazionale indire le

elezioni. Il Consiglio territoriale dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

2. L'avviso di cui al comma 1 reca l'indicazione del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, le eventuali tornate di voto in seconda e terza convocazione per il caso di mancato raggiungimento del *quorum* previsto dal successivo comma 5, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Consiglio territoriale dell'Ordine nomina il Notaio, nell'ambito di una terna segnalata dal Consiglio Notarile Distrettuale corrispondente per territorio, a seguito di specifica istanza, incaricato di assistere alle operazioni elettorali, per tali intendendosi tutte le operazioni e gli adempimenti che hanno luogo sino al momento della proclamazione degli eletti e di supportare la Commissione elettorale nominata dal Consiglio territoriale per sovrintendere alle operazioni di voto. Per la composizione della Commissione elettorale si fa rinvio alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e successive modifiche e integrazioni.

4. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima.

5. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Il seggio è aperto dalle ore 9.00 alle ore 20,00.

6. I voti espressi nel turno precedente vengono considerati validi per i turni successivi, anche per il calcolo del *quorum*.

7. I tempi della seconda e terza votazione sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.

8. Alle ore 9.00 del giorno successivo alla tornata elettorale in cui si è raggiunto il *quorum*, si procede allo scrutinio dei voti.

Articolo 3

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati nella comunicazione di cui all'articolo 2. Il voto è personale e segreto. Non è ammesso il voto per delega.

2. Il voto può essere espresso da ciascun iscritto titolare del diritto di elettorato attivo, da qualunque dispositivo informatico fissa o mobile collegata ad Internet, in qualunque momento durante il periodo di apertura della tornata elettorale corrispondente. È onere del votante munirsi di dispositivi tecnicamente idonei alla connessione e al dialogo con la piattaforma di voto. L'eventuale

inadeguatezza del dispositivo che impedisca al votante di esprimere il proprio voto non costituisce in nessun caso un fatto idoneo a compromettere la procedura di elezione con modalità telematica da remoto, né implica oneri o responsabilità a carico del Consiglio territoriale.

3. Previa autenticazione sul sito internet del Consiglio territoriale dell'ordine di appartenenza, ogni votante può accedere al seggio telematico di pertinenza e, dopo un ulteriore riscontro della titolarità del diritto di elettorato attivo, può esprimere in modo segreto e univoco la propria preferenza elettorale per l'elezione del Consiglio territoriale dell'ordine di appartenenza. All'esito, il sistema di voto rende al votante, in via esclusiva e riservata, una ricevuta attestante l'avvenuta espressione del voto.

4. La gestione tecnica del seggio e delle operazioni elettorali è affidata a un operatore economico specializzato indipendente, selezionata mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni. L'operatore economico incaricato si impegna a mettere a disposizione del Consiglio nazionale degli ingegneri e dei Consigli territoriali una struttura di supporto e un referente tecnico che collaborerà con le Commissioni elettorali e i Notai, nominati ai sensi del precedente articolo 2, per tutti gli adempimenti necessari. Inoltre, curerà l'assistenza nel periodo elettorale ai Consigli Territoriali, al Consiglio Nazionale, al Comitato Elettorale ed al notaio indicato, nonché l'aggiornamento e la manutenzione del programma informatico per un periodo adeguato.

5. Il sistema di voto di cui al comma precedente rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche vigenti, con particolare riguardo ai profili della tutela dei dati personali dei votanti e della segretezza del voto, assicurando, in particolare, la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal sistema, in modalità disgiunte e inaccessibili e la garanzia di integrità dei dati, nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE n. 2016/679. Il sistema dovrà prevedere un *backup* di sicurezza di tutte le operazioni ed essere conforme a standard nazionali e internazionali sulla sicurezza informatica.

6. Al termine di ciascuna tornata di voto, il sistema provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e ne impediscano la consultazione da parte di alcuno e rende disponibile alla Commissione elettorale apposito rapporto di verbalizzazione recante esclusivamente i dati relativi al numero di voti espressi, ai fini della verifica del raggiungimento del *quorum*. Il numero dei voti espressi, acquisito dalla Commissione elettorale, è immediatamente pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio territoriale e del Consiglio nazionale degli Ingegneri.

7. Al termine della prima tornata di voto, il Presidente della Commissione elettorale accerta preliminarmente per ciascun Consiglio territoriale dell'Ordine se il numero dei votanti ha raggiunto il *quorum* prescritto dal presente Regolamento, dichiarando, in tal caso, chiuse le operazioni di voto ed informando il Notaio. La Commissione elettorale informa tempestivamente dell'esito della prima votazione il Consiglio nazionale degli Ingegneri e il proprio Consiglio dell'Ordine che il *quorum* non è stato raggiunto, in modo che provvedano a dare notizia della seconda tornata elettorale mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e comunicazione ai rispettivi elettori sul proprio domicilio digitale.

8. Qualora per uno o più ordini territoriali il *quorum* elettorale non sia raggiunto neanche nella seconda votazione, la Commissione elettorale e il Consiglio nazionale provvedono alle

comunicazioni di cui al precedente comma 7 ai fini dell'espletamento della terza e ultima tornata elettorale.

Art. 4 Candidature

1. Ai fini dell'ammissibilità delle candidature presentate, la Commissione elettorale acquisisce, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rituale dichiarazione del candidato attestante:

- a) di non avere svolto la funzione di consigliere territoriale dell'Ordine degli Ingegneri nei due mandati elettorali consecutivi immediatamente precedenti;
- b) di non avere in corso provvedimenti di sospensione dall'Albo.

2. Non sono ammesse candidature prive di tali dichiarazioni.

3. La Commissione elettorale, nei dieci giorni successivi alla proclamazione, procede a verifica della dichiarazione del candidato, dichiarandone, in caso di dichiarazione infedele, l'ineleggibilità, sostituendolo con il primo dei non eletti, in regola con la dichiarazione.

4. Contro la decisione della Commissione elettorale di cui al punto 3 è ammesso reclamo, entro i successivi dieci giorni, al Consiglio nazionale con le procedure di cui al D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.

5. L'insediamento del Consiglio territoriale avverrà successivamente alla decisione di cui al comma 4 e ai provvedimenti conseguenti.

6. I componenti della Commissione elettorale non possono essere candidati.

Articolo 5 Operazioni di scrutinio

1. Al termine delle votazioni, la Commissione elettorale dichiara concluse le relative operazioni e procede allo scrutinio pubblico, al quale è chiamato a presenziare il Notaio incaricato, redigendo apposito verbale recante gli esiti delle votazioni e la proclamazione degli eletti.

2. Il Presidente della Commissione elettorale trasmette, entro la medesima giornata, al Consiglio territoriale, al Consiglio nazionale degli Ingegneri e al Ministero della Giustizia il verbale di cui al comma precedente.

Articolo 6

Risultati delle elezioni

1. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
2. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.
3. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

Articolo 7

Elezione del Consiglio nazionale

1. L'elezione del Consiglio nazionale degli ingegneri è indetta dal Consiglio nazionale in carica in un periodo compreso tra 60 e 90 giorni successivi all'elezione dei Consigli territoriali indette dopo l'adozione del presente regolamento, mediante avviso pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale degli ingegneri.
2. Entro il medesimo termine di cui al precedente comma, il Consiglio nazionale degli Ingegneri incarica il Notaio nell'ambito di una terna segnalata dal Consiglio Nazionale dei Notai, a seguito di specifica istanza, deputato ad assistere alle operazioni elettorali, per tali intendendosi tutte le operazioni e gli adempimenti che hanno luogo sino al momento della proclamazione degli eletti e di supportare la Commissione elettorale nominata dal Consiglio nazionale per sovrintendere alle operazioni di voto, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169.
3. Le candidature sono comunicate al Consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i Consigli procedono alla votazione. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Qualora non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto è eleggibile.
4. All'elezione con modalità telematica da remoto del Consiglio nazionale si procede presso ciascun Consiglio territoriale dell'ordine, mediante l'istituzione di un seggio telematico nazionale, suddiviso in sezioni corrispondenti al numero dei Consigli territoriali votanti. Nella data stabilita per l'elezione del Consiglio nazionale, ogni Consiglio territoriale dell'Ordine degli Ingegneri convoca un'apposita seduta telematica nella quale i Consiglieri, previa autenticazione sul sito internet del Consiglio Nazionale, nella sezione dell'Ordine territoriale, possono accedere alla sezione di pertinenza del seggio telematico nazionale ed esprimere la propria preferenza elettorale mediante voto segreto. All'esito, il sistema, raccolte le preferenze elettorali dei Consiglieri presenti, alla presenza di Notaio incaricato, rende noto il risultato dell'elezione al Presidente del Consiglio territoriale dell'Ordine,

affinché questi proceda alla redazione della delibera recante i nominativi dei quindici candidati che il Consiglio ha inteso eleggere sulla base delle preferenze espresse dai votanti ed alla relativa trasmissione in via riservata, tramite modalità telematica da remoto, alla Commissione elettorale costituita presso il Consiglio nazionale. Il Notaio nominato ai sensi del precedente comma custodisce l'esito dell'elezione fino alla pubblicazione dei risultati sul sito internet istituzionale del Consiglio nazionale degli Ingegneri.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, gli adempimenti necessari all'attivazione del sistema di voto telematico cui conformare le procedure elettorali dovranno essere assoggettati a specifico collaudo tecnico amministrativo approvato dal Consiglio Nazionale.
2. Restano validi gli atti ordinari e straordinari dei Consigli territoriali e Nazionale assunti sino all'insediamento dei nuovi Consigli.
3. Per le elezioni dei Consigli territoriali, da indirsi nel termine di novanta giorni dalla cessazione dello stato di emergenza e, in ogni caso, sino al 31 dicembre 2021, l'applicazione delle procedure elettorali introdotte dal presente Regolamento è stabilita dal Consiglio territoriale con propria deliberazione adottata nel termine di cui al precedente articolo 2, comma 1. Qualora il Consiglio territoriale ritenga di svolgere le elezioni in modalità tradizionale, secondo le procedure del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, nella delibera di indizione, adottata entro il medesimo termine, dovrà attestare la sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza nello svolgimento delle operazioni elettorali, in conformità ai protocolli sanitari e ad ogni altra pertinente disposizione di legge o regolamento in vigore. L'attestazione non è necessaria qualora l'indizione delle elezioni sia successiva alla scadenza prevista dal primo periodo del presente comma 3.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI



m_dg.DAG.14/01/2021.0005724.U

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale
degli ingegneri

Oggetto: richiesta parere su svolgimento assemblee elettive e sulla possibilità di differimento delle elezioni in ragione della epidemia da Covid-19.
Rif. prot. DAG n. 210637.E del 24 dicembre 2020.

Con la nota in oggetto, premessa la scadenza degli Ordini territoriali e del Consiglio nazionale a partire dal mese di gennaio 2021, codesto Consiglio nazionale ha chiesto a questo Ministero la predisposizione di un protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle assemblee elettorali di rinnovo e formulato una richiesta di parere in merito alla possibilità di differimento delle elezioni fino alla cessazione dello stato emergenziale, in ragione dell'aggravamento dell'emergenza sanitaria in atto nel Paese e delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di contenimento del rischio epidemiologico da COVID – 19.

Fermo restando che compete esclusivamente a ogni Ordine chiamato alla tornata elettorale dettare le opportune prescrizioni per la tutela della salute dei propri iscritti sulla base del quadro normativo e regolamentare di riferimento, non rendendosi così opportuna da parte di questo Ministero la predisposizione di un protocollo, che è rimesso esclusivamente alla responsabilità e alle determinazioni organizzative adottate dall'organo consiliare, occorre sottolineare che il legislatore è di recente intervenuto con una disposizione normativa idonea a consentire lo svolgimento delle assemblee elettorali malgrado la criticità della situazione epidemiologica in atto nel nostro Paese.

Invero, l'art. 31 del decreto-legge 8 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, rubricato "Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia", così dispone: "Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia

possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.

3. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Questo complesso normativo, nell'attribuire ai vari Consigli nazionali la facoltà di disporre il differimento della tornata elettorale, lega la fattispecie dilatoria alla predisposizione di un regolamento elettorale mediante il quale disciplinare la votazione in modalità telematiche, di guisa da consentire agli Ordini, malgrado l'eventuale perdurare della situazione emergenziale, di potere comunque procedere con le elezioni di rinnovo.

Orbene, la facoltà, e non l'obbligo, per gli organi consiliari di avvalersi dello strumento del voto telematico non rappresenta un limite normativo rispetto all'obbligo di tenere le elezioni alla scadenza del mandato: obbligo che, anzi, è contenuto in norme primarie e la cui violazione, di conseguenza, non può certamente essere avallata da questo Ministero.

Ed infatti, il sistema ordinamentale ha introdotto una specifica previsione che onera tutti i Consigli nazionali di adottare un regolamento che consenta, per il futuro, l'adozione di un sistema di voto con modalità telematiche.

Quanto all'odierna tornata elettorale, è facoltà dei vari Consigli quella di fare ricorso a detto strumento: tuttavia, a fronte dell'introduzione di un sistema di voto che consentirà di ovviare ai rischi per la salute determinati dall'attuale situazione emergenziale, non potrà essere giustificato un eventuale rinvio delle elezioni sul presupposto che le elezioni di presenza presenterebbero rischi eccessivi per la sicurezza.

In altri termini, i vari Ordini territoriali ben potranno valutare anche il contesto logistico locale e decidere di effettuare le operazioni di voto di presenza, adottando autonomamente tutte le cautele necessarie per assicurare la tutela dei propri iscritti, ma a fronte di uno strumento che consente l'espressione del voto con modalità da remoto, la richiesta di un differimento delle elezioni paleserebbe, a quel punto, esclusivamente un'ingiustificata intenzione dilatoria da parte dall'organo.

Si invita, pertanto, codesto Consiglio nazionale a completare senza indugio l'attività istruttoria necessaria per l'adozione del regolamento, pur risultando già superata la tempistica prevista dal

legislatore, si da fornire agli enti territoriali un sistema di voto che consenta di non differire la prossima tornata elettorale.

Si rappresenta, sul punto, che di recente sono pervenuti a questo Ministero i regolamenti per lo svolgimento delle procedure elettorali in modalità telematica predisposti da altri Ordini professionali, quali i dottori commercialisti ed esperti contabili e i giornalisti – peraltro già approvati da parte dell’On, Ministro –, confermando che si tratta di un adempimento realizzabile anche per categorie professionali che contengono decine di migliaia di iscritti.

Preme, peraltro, sottolineare che la previsione di un sistema di voto elettronico si pone in linea con il procedimento compulsivo/sanzionatorio di recente introdotto dall’art. 37, comma 1, lett. e), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, rubricato “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”.


La norma, in particolare, al fine di garantire il diritto all’uso delle tecnologie di cui all’art. 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea, ha riscritto il comma 7-bis dell’art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Con la novella da ultimo apportata, il citato comma 7-bis così dispone: “*Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio*”.

In quest’ottica, sarà cura degli Ordini territoriali anche di provvedere a invitare i propri iscritti a munirsi di domicilio digitale, senza il quale non sarà possibile non soltanto la permanenza nell’albo professionale e lo svolgimento della professione – con onere in capo al Consiglio territoriale di sospendere gli inadempienti –, ma nemmeno l’esercizio del diritto di voto con modalità telematiche.

Roma, 28 dicembre 2020

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo



Prot. m_dg.DAG.14/01/2021.0006724.U - Richiesta parere su svolgimento assemblee elettive e sulla possibilità di differimento delle elezioni in ragione della epidemia da Covid-19. Rif. prot. DG n. 210637.E del 24 dicembre 2020

Da prot.dag@giustiziacert.it <prot.dag@giustiziacert.it>

A segreteria@ingpec.eu <segreteria@ingpec.eu>

Data giovedì 14 gennaio 2021 - 09:04

--- MAIL BODY NON PRESENTE ---



m_dg.DAG.14-01-2021.0006724.U.tif
Segnatura.xml